



Oggetto: **Allegato III 35**

**Autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Allevamenti effettuati in ambienti confinati.**

Campo di applicazione

Sono oggetto della presente autorizzazione generale gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, alla lett. nn) della Parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., riassunte nella seguente tabella:

Categoria di animale e tipologia di allevamento	N° capi
<i>Vacche specializzate per la produzione di latte (p.v.m. 600 kg/capo)</i>	200 - 400
<i>Rimonta vacche da latte (p.v.m. 300 kg/capo)</i>	300 - 600
<i>Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)</i>	300 - 600
<i>Bovini all'ingrasso (p.v.m. 400 kg/capo)</i>	300 - 600
<i>Vitelli a carne bianca (p.v.m. 130 kg/capo)</i>	1.000 - 2.500
<i>Scrofe con suinetti destinati allo svezzamento</i>	400 - 750
<i>Suini in accrescimento/ingrasso</i>	1.000 - 2.000
<i>Ovicapri (p.v.m. 50 kg/capo)</i>	2.000 - 4.000
<i>Ovaiole e capi riproduttori (p.v.m. 2 kg/capo)</i>	25.000 - 40.000
<i>Pollastre (p.v.m. 0,7 kg/capo)</i>	30.000 - 40.000
<i>Polli da carne (p.v.m. 1 kg/capo)</i>	30.000 - 40.000
<i>Altro pollame</i>	30.000 - 40.000
<i>Tacchini maschi (p.v.m. 9 kg/capo)</i>	7.000 - 40.000
<i>Tacchini femmine (p.v.m. 4,5 kg/capo)</i>	14.000 - 40.000
<i>Faraone (p.v.m. 0,8 kg/capo)</i>	30.000 - 40.000
<i>Cunicoli fattrici (p.v.m. 3,5 kg/capo)</i>	40.000 - 80.000
<i>Cunicoli capi all'ingrasso (p.v.m. 1,7 kg/capo)</i>	24.000 - 80.000
<i>Equini (p.v.m. 550 kg/capo)</i>	250 - 500
<i>Struzzi</i>	700 - 1.500

Per "p.v.m." si intende il peso vivo medio.

La presente autorizzazione in via generale è inerente le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso funzionali e dalle attività collaterali, se individuate tra le attività in deroga ai sensi dell'art.272, comma 1 e 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Riguarda le emissioni, sia convogliate che più prevalentemente diffuse, che si possono originare dagli allevamenti in ambienti confinati: da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (attività di molitura), silos di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento, ecc.

Sono fatte salve tutte le norme in materia di sanità animale e igiene veterinaria, nonché urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DPR 59/2013.

Definizioni

Per le definizioni riportate nel presente documento è necessario fare riferimento a quelle esplicitate nella Parte quinta del D.Lgs 152/2006 inerenti le emissioni in atmosfera.

Nell'ambito della presente autorizzazione generale, per attività deve intendersi l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera.

Se più impianti aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati ad attività tra loro identiche o comunque riconducibili alla medesima fattispecie, questi sono, in via generale, considerati come un unico impianto.

Per "allevamento effettuato in ambiente confinato" si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Per "capi potenzialmente presenti" deve intendersi il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.

Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Al fine del calcolo della potenzialità devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili. Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box, sono pertanto da escludere: le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a 1,5 metri per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni).

Limiti emissioni convogliate

Si stabiliscono i seguenti limiti per emissioni tecnicamente convogliabili all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art.270, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Limiti di emissione:

<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (kg/h)</i>
Polveri totali	10	0,24

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione alla massima capacità produttiva utilizzando i materiali che possono dare maggiore sviluppo di polveri.

Non sono prescritti autocontrolli.

Prescrizioni generali

Il gestore si deve attenere alle seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse dell'allevamento:

- devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'Allegato II;
- l'impianto deve essere costruito e condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta nella richiesta di adesione e nel rispetto delle prescrizioni formulate con il presente atto;
- deve essere assicurato che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti e sulla prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie;
- i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- tutte le operazioni di carico, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono essere effettuate con modalità che limitino la formazione e la dispersione di polveri;
- le materie prime per la produzione di mangimi, e i mangimi stessi, devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti;
- le operazioni per la produzione dei mangimi devono essere effettuate in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria;
- le operazioni di essiccazione, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio dei macchinari utilizzati;
- il mangime prodotto ed i materiali essiccati devono essere destinati esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento;
- la rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali;
- per gli animali su lettiera deve essere garantito il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera stessa nel corso di tutto il ciclo.
- deve essere installata una fascia boscata costituita da specie arboree, avente un'altezza minima di tre metri, posta a una distanza non superiore a dieci metri dall'allevamento; la fascia boscata viene mantenuta in buono stato di conservazione. Nell'impossibilità di realizzare la fascia boscata secondo le indicazioni di cui sopra, il gestore adotta misure alternative di pari efficacia (rete ombreggiante/frangivento, muro, ecc.).
- se sono presenti pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) devono essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento

degli aeriformi ammoniacali. Il gestore assicura la pulizia dei box e degli animali e adotta tutti gli accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte dai ricoveri;

- p) tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali che possano generare polveri;
- q) per le aree di transito sterrate di pertinenza dello stabilimento, deve essere prevista la posa di materiale strutturante;
- r) per gli animali su lettiera, deve essere garantito il mantenimento di idonee condizioni ambientali tramite l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera) tali da assicurare condizioni ottimali di umidità della lettiera nel corso del ciclo;
- s) deve essere assicurata la qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici e aggiungendo, se necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale;
- t) devono essere previsti abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ovvero altri sistemi atti a ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti e di conseguenti fermentazioni putride capaci di incrementare le emissioni;
- u) le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento e le tecniche per l'utilizzazione agronomica delle deiezioni devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nelle vigenti disposizioni. Se lo stoccaggio dei liquami non ha una copertura devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per effettuare l'introduzione e l'estrazione dei liquami al di sotto del pelo libero della superficie, al fine di assicurare la presenza della crosta superficiale. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, funzionali all'attività di allevamento, sono realizzati con sistemi atti a minimizzare dispersioni in atmosfera;
- v) le operazioni di miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, e quelle di trasferimento delle stesse da e per le aree di stoccaggio, sono effettuate in modo tale da minimizzare la produzione di polveri; i mangimi e le materie prime per la loro produzione sono stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e a minimizzare la produzione di rifiuti. Il mangime prodotto è destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati, dallo stesso gestore, nello stesso luogo. Tutte le operazioni di caricamento, movimentazione interna e asporto del fieno e dei lettimi sono effettuate con sistemi che limitano la formazione e la dispersione di polverosità.
- w) devono essere rimosse le deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

Prescrizioni specifiche per gli allevamenti suinicoli

1) Ricovero di suini da ingrasso e scrofe in gestazione

Il gestore deve adottare almeno uno dei seguenti metodi:

- a) pavimento totalmente fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido;
- b) pavimento parzialmente fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami;
- c) pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido;
- d) pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido;
- e) pavimento parzialmente fessurato con raschiatore nella fossa sottostante.

2) Ricovero di scrofe in allattamento e suinetti in post svezzamento

Il gestore deve adottare almeno uno dei seguenti metodi:

- a) gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine;
- b) box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante;
- c) box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) il gestore adotta tutti gli accorgimenti atti a evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali.

Prescrizioni specifiche per gli allevamenti dei bovini

1) Ricovero vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera:

- a) deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantità sufficienti a mantenere palabile e asciutta la lettiera;
- b) deve essere rimosso frequentemente il letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta;

2) Ricovero bovini in stabulazione libera su lettiera permanente:

- a) deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantità sufficienti a mantenere palabile e asciutta la lettiera;
 - b) deve essere rimosso frequentemente dalle corsie di servizio e di alimentazione, il liquame o il letame nel caso di lettiera in pendenza.
- 3) Ricovero vacche in stabulazione libera su cuccette:
- a) Deve essere rimosso frequentemente il liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Prescrizioni specifiche per gli allevamenti di altre specie (ovicaprini, cunicoli, equini):

- a) devono essere rimosse le deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera;
- b) devono essere applicate le necessari procedure per assicurare la qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

Prescrizioni specifiche per gli allevamenti di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra:

Il gestore deve adottare almeno uno dei seguenti metodi:

- a) batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria;
- b) batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso;
- c) batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio;
- d) batterie a nastro ed essiccazione della pollina in tunnel esterni e interni;
- e) sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero;
- f) negli allevamenti di avicoli da carne a terra, sono impiegati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiere.